

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30-1-2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

Accertare l'esistenza del libretto di deposito al risparmio nominativo n. [REDACTED] emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in favore dell'[REDACTED] e per l'effetto:

In via principale: rilasciare in favore dell'[REDACTED] [REDACTED] duplicato del libretto di deposito a risparmio ordinario nominativo n° [REDACTED] intestato all'odierno attore;

In via subordinata: liquidare in favore dell'[REDACTED] [REDACTED] la somma di € 19.803.898,00 pari all'ultimo saldo risultante, oltre interessi, dal di della maturazione fino al soddisfo;

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge".

A sostegno delle proprie ragioni, l'attore riferiva che:

- nell'ottobre 2002 aveva ricevuto da [REDACTED] il libretto di deposito a risparmio ordinario nominativo n. [REDACTED], allo stesso intestato, emesso in data 10-1-2002 dall'Agenzia n. 9 di Roma della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- in forza di accordi presi con il [REDACTED], la banca emittente doveva cambiare l'intestazione del libretto n. [REDACTED] in proprio favore o emettere un nuovo libretto intestato al proprio nominativo sul quale far confluire il saldo attivo del libretto n. [REDACTED], pertanto, in data 3-12-2002, aveva spedito con

raccomandata assicurata il documento di legittimazione all'agenzia di emissione, all'attenzione dell'allora direttore

- con comunicazione del 9-12-2002, il direttore dell'Agenzia MPS n. [redacted] di Roma, [redacted], aveva confermato la regolare emissione del libretto n. [redacted], costituito da fondi di provenienza legale, e, aveva annunciato l'esito positivo della richiesta di variazione della titolarità del libretto in proprio favore;
- alla stessa data, la banca convenuta aveva spedito mediante corriere TNT il libretto n. [redacted] variato nella titolarità presso la propria residenza in [redacted], via [redacted] ma il plico contenente il libretto era stato poi ritirato dai propri familiari [redacted] e [redacted] presso la sede TNT di Bassano [redacted];
- nel 2018 aveva smarrito il libretto n. [redacted] a sé intestato, per cui, previo accertamento da parte del proprio consulente [redacted] della sussistenza sul libretto di un saldo attivo di € 26.830.462,00 (alla data del 23-7-2018), in data 27-7-2018 aveva sporto denuncia di smarrimento al Comando dei Carabinieri di [redacted];
- in data 21-9-2018, aveva chiesto alla Banca Monte dei Paschi di Siena il duplicato del documento smarrito;
- riscontrando la predetta missiva, in data 3-10-2018, l'istituto di credito gli aveva comunicato che non esisteva alcun libretto nominativo a suo nome e che egli stesso non risultava censito nell'anagrafica di MPS;
- in data 6-5-2019 e 9-9-2019 aveva reiterato la richiesta, ma la Banca Monte dei Paschi di Siena gli aveva ribadito che non risultava alcun rapporto intestato al proprio nominativo.

L'attore reputava la condotta dell'istituto di credito del tutto ingiustificata a fronte della circostanza per cui i documenti di legittimazione nominali, quale era il libretto di deposito a risparmio in contestazione, non sono titoli di credito in senso proprio e perciò, ex art. 2002 c.c., i diritti

incorporati in tali titoli possono essere esercitati dal titolare anche senza il possesso e la presentazione del documento.

Pertanto, [REDACTED] agendo in giudizio, domandava il duplicato del libretto o la liquidazione della somma di € 19.803.898,00, pari all'ultimo saldo relativo al rapporto sottostante di cui era titolare.

Si costituiva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattese, per le motivazioni indicate in atti, previa dichiarazione della nullità della citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, con ordine di integrazione ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c. e dell'art. 182 c.p.c.:

- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione dell'[REDACTED], per sua carenza di legittimazione ad agire;
- nel merito: respingere tutte le domande formulate dall'[REDACTED], in quanto inammissibili e improcedibili, nonché prescritte, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.

Con vittoria delle spese di lite e con altresì condanna dell'attore al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c."

Preliminarmente, la convenuta domandava la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ex artt. 164 c. 4 e 163 c. 3 n. 4 c.p.c., rilevando l'assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi.

Ancora in via preliminare, la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione ad agire di [REDACTED], sostenendo che lo stesso, nel rispetto dell'art. 7 della L. n. 948/1951, al fine di ottenere il duplicato del libretto asseritamente smarrito avrebbe dovuto avviare la procedura di ammortamento ex art. 2027 c.c.

Nel merito, la banca sosteneva che non era mai esistito presso di sé alcun libretto di deposito intestato a [REDACTED].

Pertanto, l'istituto di credito contestava la fondatezza delle domande attoree, nonché, la genuinità dei documenti prodotti dal [REDACTED] a supporto delle proprie pretese, disconoscendone la provenienza, la conformità agli originali e l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte. La banca, inoltre, si riservava di proporre querela di falso in considerazione dell'atteggiamento processuale dell'attore.

Inoltre, la convenuta riteneva che il credito asseritamente vantato dal [REDACTED] non fosse sufficientemente provato, mancando in atti il contratto di deposito in base al quale era stato emesso il libretto di risparmio; che, in ogni caso, l'asserito credito doveva considerarsi prescritto, poiché era trascorso un periodo superiore a dieci anni (2003-2017) senza che il [REDACTED] avesse esercitato alcun diritto nei propri confronti.

Da ultimo, la banca formulava nei confronti dell'attore richiesta di risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.

In data 10-1-2022, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. depositava telematicamente querela incidentale di falso nei confronti dei seguenti documenti: "libretto di deposito a risparmio ordinario nominativo n. [REDACTED]", prodotto in copia dall'attore sub doc. 1; "comunicazione inviata da MPS, a firma del Direttore [REDACTED] (n. protocollo 16957)", prodotta in copia dall'attore sub doc. 3; "schermata video consistenza rapporto [REDACTED] con MPS", prodotta in copia dall'attore sub doc. 4. La banca contestava, quindi, la valenza probatoria dei predetti documenti ritenendoli materialmente contraffatti, nonché contenenti elementi formali (sottoscrizioni apocrife), dati e dichiarazioni falsi.

All'udienza del 10-5-2022, il Giudice assegnava alla parte convenuta termine fino al 15-7-2022 per completare il deposito della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito all'udienza dell'11-1-2022, e, rinviava per

Tuttavia, prima di esaminare nel merito la vicenda in oggetto, ragioni di ordine logico impongono di valutare le questioni pregiudiziali sollevate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nonché, le risultanze della querela di falso.

Orbene, ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, giova premettere che [REDACTED] ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia di accertamento avente ad oggetto l'esistenza del rapporto di deposito bancario relativo al libretto di deposito al risparmio nominativo n. [REDACTED], intestato al momento dell'emissione (in data 10-1-2002, da parte dell'Agenzia n. [REDACTED] di Roma della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) a [REDACTED] e successivamente a suo nome, in virtù di una variazione nella titolarità del libretto per "acquisizione" eseguita dalla banca convenuta, come dalla stessa confermato con comunicazione del 9-12-2002. In conseguenza, l'attore ha domandato la condanna dell'istituto di credito al rilascio in suo favore del duplicato del suddetto libretto, asseritamente smarrito, o al pagamento della somma di € 19.803.898,00, pari all'ultimo saldo relativo al rapporto di deposito bancario di cui si assume titolare.

Per contro, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha preliminarmente domandato la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ex artt. 164 c. 4 e 163 c. 3 n. 4 c.p.c., per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*; ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire del [REDACTED]; ha contestato la fondatezza delle domande attoree sostenendo l'inesistenza presso di sé di un libretto di deposito intestato a [REDACTED], sottolineando altresì di non aver mai intrattenuto rapporti con l'attore. In ogni caso, ha rilevato la prescrizione dell'asserito credito di controparte e ha contestato il mancato adempimento, da parte del [REDACTED], dell'onere di allegazione e prova su di sé gravante. Infine, ha formulato richiesta di risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.

La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha poi proposto querela incidentale di falso nei confronti dei seguenti documenti:

"libretto di deposito a risparmio ordinario nominativo n. [redacted]", prodotto in copia dall'attore sub doc. 1; "comunicazione inviata da MPS, a firma del Direttore [redacted] (n. protocollo 16957)", prodotta in copia dall'attore sub doc. 3; "schermata video consistenza rapporto [redacted] con MPS", prodotta in copia dall'attore sub doc. 4, per inficiarne la valenza probatoria e, a tal fine, ha rilevato la materiale contraffazione dei documenti e l'apocriefia delle firme ivi apposte.

In relazione a tali premesse di fatto, deve innanzitutto ritenersi infondata l'eccezione avente ad oggetto l'indeterminatezza, ex art. 163 nn. 3 e 4, dell'atto di citazione. Di conseguenza, la domanda volta alla declaratoria di nullità dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., deve essere rigettata.

La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula, infatti, la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15-5-2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il *petitum* sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi completamente l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire alla controparte l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 8077 del 22-5-2012; Cass. civ. n. 21644 del 14-10-2014).” Orbene, l'indagine complessiva dell'atto di citazione porta a ritenere che, nel caso di specie, appare possibile individuare con sufficiente determinatezza sia il *petitum* che la *causa petendi* (art. 163, n. 3 c.p.c.), sia le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda (art. 163, n. 4 c.p.c.), consistenti nel mancato rispetto dell'art. 2002 c.c. da parte della banca, il che tra l'altro, risulta confermato dal fatto che la convenuta è riuscita a svolgere compiutamente le proprie

difese, con ciò elidendo ogni timore circa il mancato rispetto del principio del contraddittorio processuale, quale principio ispiratore dell'art. 164 c.p.c.

Allo stesso modo, è da ritenersi infondata l'eccezione avente ad oggetto la carenza di legittimazione ad agire del [REDACTED]

A tal proposito, si deve innanzitutto osservare che la procedura ordinaria di ammortamento ex artt. 6-10 L. 948/1951, quale procedimento esperibile dinanzi all'autorità giudiziaria per ottenere copia autentica del libretto di deposito che sia stato smarrito, trafugato o distrutto, culminante nell'emanazione del decreto di ammortamento che dichiara l'inefficacia del libretto ed autorizza l'istituto emittente a rilasciare un duplicato all'avente diritto, nel contraddittorio delle parti e a seguito di istruttoria volta ad accertare la verità dei fatti ed il diritto del ricorrente, riguarda esclusivamente i libretti di deposito al portatore.

Mentre, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio nominativi, quale in ipotesi è quello oggetto di causa, legittimato ad emettere il duplicato in favore dell'intestatario (o di chiunque dimostri di avervi interesse) è direttamente l'istituto emittente all'esito della procedura semplificata prevista dagli artt. 1-5 L. 948/1951, che prevede l'accertamento del diritto del richiedente dinanzi all'autorità giudiziaria solo in caso di tempestiva opposizione al rilascio del duplicato, esperita dall'attuale possessore del libretto oppure dalla stessa banca emittente.

Orbene, nel caso di specie, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dinanzi alla richiesta di duplicato del libretto di deposito al risparmio nominativo n. [REDACTED] di cui il [REDACTED] si assume intestatario, ha manifestato *sic et simpliciter* il proprio diniego, fondandolo sull'asserita inesistenza di un rapporto di deposito bancario tra essa stessa ed il [REDACTED], senza nemmeno dare avvio alla procedura ex artt. 1-5 L. 948/1951 prevista in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio nominativi, e, senza proporre opposizione dinanzi all'autorità

giudiziaria verso la richiesta di duplicato dell'odierno attore per l'accertamento, in contraddittorio, delle contrapposte posizioni in gioco.

Per cui, si deve ritenere che il [REDACTED], assumendosi titolare del rapporto di deposito bancario contestato dall'istituto di credito, al fine di veder riconosciuto il proprio diritto alla duplicazione del libretto e alla liquidazione della somma portata dal titolo, non aveva altra strada se non quella di agire in giudizio per l'accertamento della titolarità in suo favore del rapporto di deposito relativo al libretto nominativo n. [REDACTED] e del sottostante diritto di credito nei confronti della banca, dovendosi perciò ritenere sussistente la legittimazione ad agire dell'attore.

Passando poi al procedimento incidentale di falso, deve innanzitutto evidenziarsi la sussistenza in capo alla Banca Monte dei Paschi di Siena di un interesse giuridicamente apprezzabile alla definizione *in primis* del procedimento stesso, attesa la valenza e portata nel giudizio principale dell'eventuale accertamento della falsità dei documenti contestati, in quanto ritenuti contraffatti e recanti firme apocrife.

La querela di falso proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena, infatti, come sopra rilevato, ha ad oggetto la verifica dell'autenticità del "libretto di deposito a risparmio ordinario nominativo n. [REDACTED]" intestato a [REDACTED] e asseritamente emesso da Monte dei Paschi di Siena in data 10-1-2002 (prodotto in copia dall'attore *sub doc. 1*), nonché della firma ivi apposta a nome di [REDACTED] quale direttore di MPS; della "comunicazione inviata da MPS, a firma del Direttore [REDACTED] (n. protocollo 16957)" con la quale, in data 9-12-2002, Monte dei Paschi di Siena avrebbe comunicato al [REDACTED] l'esecuzione della voltura del libretto n. [REDACTED], recante un saldo attivo di € 19.803.898,00, in suo favore (prodotta in copia dall'attore *sub doc. 3*), nonché della firma ivi apposta a nome di [REDACTED] quale direttore di MPS; della "schermata video consistenza rapporto [REDACTED] con MPS", attestante la sussistenza, in data 23-7-2018, del rapporto di deposito

bancario tra il [REDACTED] e la banca convenuta (prodotta in copia dall'attore sub doc. 4): ovvero, la verifica dell'autenticità dei soli documenti che parte attrice ha prodotto in giudizio a supporto dell'asserita esistenza del libretto di deposito nominativo n. [REDACTED] a sé intestato e della titolarità in suo favore del sottostante rapporto di deposito bancario (mancando in atti il contratto di deposito in base al quale è stato emesso il libretto di risparmio di cui trattasi o altra prova che dimostri quanto allegato dal [REDACTED]).

Invero, a supporto di quanto sopra affermato, giova ricordare che la querela di falso, sia essa proposta in via principale o incidentale da chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento in relazione ad una pretesa che su di esso si fonda, ha, per l'appunto, il fine precipuo di privare un atto pubblico o una scrittura privata (compresa la scrittura privata non riconosciuta e non legalmente considerata come tale) della sua intrinseca idoneità a servire come prova di atti o di rapporti.

Giova precisare che l'accertamento e la declaratoria della falsità comportano la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria nell'ambito del giudizio, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli dalla legge; pertanto, la sentenza resa a definizione del procedimento di falso, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento in contestazione, riveste efficacia *erga omnes*, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio.

Di talché, per la definizione del giudizio principale si è ritenuto assolutamente indispensabile verificare la dedotta falsità.

Orbene, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, giova ricordare che nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità dei documenti impugnati con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass. Ordinanza n. 2126/2019).

Ciò posto, al fine di dimostrare la non autenticità dei documenti impugnati di falso, nonché, l'eterografia delle sottoscrizioni apposte sugli stessi e riferite a [REDACTED], la Banca Monte dei Paschi di Siena ha depositato in atti i seguenti documenti: 1) la "Denuncia-esposto" presentata presso la Legione Carabinieri [REDACTED], corredata da 5 allegati, con la quale ha censurato la condotta di [REDACTED] (doc. 4 all. a memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, c.p.c.) 2) la missiva di [REDACTED] del 20-12-2018, nella quale lo stesso ha dichiarato: di non aver mai lavorato presso lo sportello 9 di Roma; che, nello sportello di [REDACTED] di Roma nel quale ha prestato attività lavorativa non erano presenti libretti a risparmio con importi di milioni di euro; di non riconoscere come proprie le firme presenti sui documenti impugnati e, pertanto, di disconoscerle (doc. 2 all. a memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, c.p.c.) 3) un tabulato informatico dal quale si apprende che il deposito n. [REDACTED] era "non esistente" in data 5-11-2018 (doc. 3 all. a memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, c.p.c.) 4) la dichiarazione del Settore Amministrazione HR di MPS del 25-5-2021, nella quale è attestato che [REDACTED] non ha mai rivestito la carica di direttore dell'Agenzia n. [REDACTED] di Roma (doc. 1 all. a memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, c.p.c.).

Inoltre, in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., la Banca Monte dei Paschi di Siena ha versato in atti: la carta di identità di [REDACTED]; lo specimen di firma di [REDACTED]; la lettera MPS del 18-7-2011, con firma per presa visione di [REDACTED]; il foglio presenze (con firme/sigle) di [REDACTED] (allegati A, B, C, D alla nota di deposito del 12-4-2022). Nonché, la nota di MPS - Agenzia n. [REDACTED] di Roma, dell'8-7-2022, nella quale la banca ha dichiarato che: non esiste negli archivi dell'istituto di credito una comunicazione con numero di protocollo 16957; che, con riferimento al deposito a risparmio ordinario al portatore n. [REDACTED] recante motto distintivo [REDACTED], acceso in data 1-7-2002 presso la filiale di Roma Agenzia n. [REDACTED] e successivamente estinto per inattività, non risulta essere stato effettuato alcun prelevamento in data 2-8-2018, bensì una mera interrogazione del

conformità ad un originale, né eventuali raschiamenti e decolorazioni, o composizioni per collage, nonché stacchi e giustapposizioni anomale.

La comparazione della struttura formale dei documenti in verifica e delle firme ivi apposte con la struttura relativa a documenti e sottoscrizioni certamente riconducibili a MPS e ad [REDACTED], al fine di vagliare l'autenticità dei primi, è stata svolta dal CTU utilizzando i documenti prodotti dalla querelante Banca Monte dei Paschi di Siena, ritenuti qualitativamente e quantitativamente adeguati all'esecuzione delle verifiche richieste, i quali segnatamente sono costituiti da: due firme su *specimen* di firma del Mori del 6-10-2000 in originale; una lettera Banca MPS del 18-7-2011 a firma [REDACTED] in originale; una firma su carta di identità del [REDACTED] del 16-12-2013 in originale; una firma su dichiarazione del [REDACTED] del 20-12-2018 in copia; dieci sigle su foglio presenze del 6-3-2020, contenete firme/sigle del [REDACTED] in originale; tre fogli di saggio grafico del 1-3-2023 in originale; la missiva Banca MPS del 22-10-2002 e la missiva Banca MPS del 23-9-2003 indirizzata alla Direzione Generale Ufficio Legale Siena (al fine di confrontare la loro struttura con la missiva n. protocollo 16957 in verifica).

Indi, a seguito di una attenta ed accurata analisi, i cui passaggi risultano dettagliatamente riportati ed esplicitati in seno all'elaborato peritale, il CTU -sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- è pervenuto alla conclusione per cui tra le firme in verifica e la documentazione comparativa autografa di [REDACTED], al netto di alcune similarità, vi sono numerose difformità quanto a forma, direzione assiale, movimento, andamento rispetto al rigo di base, gestualità grafica, dovendosi pertanto concludere per la non riconducibilità delle prime alla mano di [REDACTED].

Il CTU, inoltre, ha individuato diverse anomalie grafiche e sostanziali tra la "comunicazione inviata da MPS, a firma del Direttore [REDACTED] (n. protocollo 16957)" prodotta dal [REDACTED] e oggetto di verifica e le missive MPS del 22-10-2002 e del 23-9-2003 in

comparazione, da cui si deve dedurre la contraffazione del documento impugnato.

Nello specifico, l'ausiliario del Giudice ha rilevato che nella missiva n. protocollo 6957: il nome del beneficiario è indicato in "██████████", anziché in "██████████"; nella data posta in alto a sinistra l'anno "2002" è stato vergato nei due zeri, non con le cifre "00" bensì con le maiuscole della lettera "OO"; nell'indicazione del gruppo bancario risulta assente la dizione S.p.A.; l'indicazione dei dati societari della banca - capitale sociale e riserve - è espressa in una valuta che, alla data della missiva, non era più in corso legale da oltre nove mesi (ossia in Lire e non in Euro); il riferimento al libretto di deposito n. 13869 intestato a ██████████ reca l'indicazione di sua emissione dalla Agenzia ██████████ di Roma, mentre sulla copia del libretto di deposito n. ██████████ prodotto dall'attore lo stesso risulta emesso dalla Filiale Concessionaria ██████████ di Roma, risultando un'evidente discordanza anche tra i due documenti in verifica, versati in atti dal ██████████ a sostegno delle proprie pretese.

In conclusione, nonostante i limiti dell'esame dei due documenti in verifica in sola copia fotostatica, deve concludersi per l'accertata falsità delle firme apposte a nome di ██████████, nonché per la materiale contraffazione dei documenti impugnati di falso, i quali non possono avere alcuna efficacia probatoria nel giudizio principale instaurato da ██████████, che, in conseguenza, non ha fornito adeguato supporto probatorio alle domande formulate nei confronti della banca convenuta.

Del resto, deve essere evidenziato che le risultanze della espletata CTU sono corroborate dall'ulteriore documentazione prodotta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, ma non utilizzata come campione di comparazione.

Per i motivi di cui sopra, si deve affermare che tra ██████████ e la Banca Monte dei Paschi di Siena non risulta in essere alcun rapporto di deposito bancario e, dunque, l'attore non vanta nei confronti dell'istituto di credito alcun diritto di

credito, dovendosi perciò respingere le domande dallo stesso proposte.

Definito nel merito il giudizio principale, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena deve ritenersi assorbita, in base al principio della ragione più liquida.

Infine, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., formulata dalla banca convenuta nei confronti di [REDACTED], giacché nel caso in esame non sussistono elementi sufficienti a configurare, tra i presupposti necessari all'applicazione del meccanismo di natura sanzionatoria introdotto dalla legge n. 69 del 2009, una condotta dell'attore censurabile sotto il profilo dell'abuso dello strumento processuale, suscettibile di produrre un danno non solo alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ed il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tenuto conto delle domande come innanzi valutate e, pertanto, sono poste a carico di [REDACTED] per due terzi, compensando il restante terzo tra le parti.

Le spese della ctu grafica, liquidate in separato provvedimento, sono invece poste definitivamente a carico di [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

in accoglimento della querela di falso proposta in via incidentale dalla convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dichiara la falsità e la non riconducibilità a [REDACTED]

██████████ delle sottoscrizioni presenti sui documenti impugnati di falso ed oggetto della presente querela ("libretto di deposito a risparmio ordinario nominativo n. ██████████" intestato a ██████████ e "comunicazione inviata da MPS, a firma del Direttore ██████████ (n. protocollo 16957)", dichiarando altresì gli stessi documenti materialmente contraffatti;

rigetta le domande formulate da ██████████ nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

respinge la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.

condanna ██████████ alla refusione, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., delle spese di lite, in ragione di due terzi, che liquida quindi in € 18.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, compensando il restante terzo tra le parti;

pone definitivamente a carico di ██████████ le spese della CTU grafica, liquidate in separato provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 9 aprile 2024.

il Presidente est.

Dott. Giuseppe Di Salvo